



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA

DISCIPLINA DELL'IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI DELLE UNITA' MINORI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI SULLE SPIAGGE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE

ANNO 2022

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: la Legge n. 84/1994 c.m.i. (*Riordino della legislazione in materia portuale*), con particolare riferimento all'art. 14 – Competenze dell'Autorità Marittima;

CONSIDERATO: che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dalla Foce del Torrente Saccione a Vignanotica;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 81/2008 c.m.i. (*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), con particolare riferimento all'art. 13, comma 3 – Vigilanza;

VISTA: la Legge 28.02.1990 n.39, di conversione del D.L. 30.12.1989, e il Regolamento (CE) n. 562 in data 13 marzo 1996, relativi alla materia degli ingressi e soggiorni dei cittadini extracomunitari e comunitari (Codice frontiere Schengen);

VISTO: il Decreto Ministeriale in data 09.06.92 sull'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, relativo alle navi addette ai servizi locali, alla pesca ed a servizi particolari;

VISTO: il Decreto dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione emanato in data 13/10/1999, recante "Recepimento della Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18/06/1998, relativo alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità" e la Circolare recante titolo "Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 104/2014 in data 07/08/2014" del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto afferente all'obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri;

VISTA: la vigente Ordinanza n° 26/2017 del 20/06/2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che disciplina i limiti operativi delle unità abilitate al trasporto passeggeri in acque tranquille nel Circondario Marittimo di Vieste;

VISTA: la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che disciplina le attività balneari e nautiche esercitate nel periodo estivo nell'ambito del Circondario Marittimo di Vieste, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTO: la vigente "Ordinanza Balneare" della Regione Puglia – Assessorato al Bilancio – Sezione Demanio e Patrimonio, che disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative durante la stagione balneare;

VISTA: la vigente Ordinanza n° 05/2018 del 26/04/2018 della Capitaneria di porto di Manfredonia, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa nel compartimento marittimo di Manfredonia, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

RITENUTO NECESSARIO: dover impartire disposizioni per la disciplina delle operazioni di

imbarco/sbarco sulle spiagge del Circondario Marittimo di Vieste, effettuate dalle unità autorizzate al trasporto di passeggeri, anche in considerazione dell'assenza di strutture idonee che facilitino la predetta attività sui tratti di arenile interessati;

CONSIDERATA: la necessità di adottare pertinenti precauzioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in relazione alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81, 180, 182 e 185 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, si intendono:

- per “Comandanti”, i comandanti delle unità navali abilitate al trasporto passeggeri di qualunque tipologia, lunghezza e/o stazza, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti, che intendono effettuare operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge del Circondario Marittimo di Vieste;
- per “Autorità marittima”, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste che ha giurisdizione sulle località ove si intendono effettuare le predette operazioni;
- per “attività”, le operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge con unità navali abilitate al trasporto passeggeri;
- per “corridoi di lancio” gli specchi acquei antistanti le spiagge riservate all'atterraggio ed alla partenza delle unità sopra citate, delimitati da linee di gavitelli e aventi seguenti caratteristiche: a) larghezza non inferiore a mt. 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) mt.; b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo, eventualmente collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante e distanti ad intervalli non inferiori a mt. 20 (venti) nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; c) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione; d) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO UNITA' - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Art. 2 (Prescrizioni)

I Comandanti devono:

- entro il 15 maggio di ogni anno, comunicare all'Autorità marittima l'eventuale intendimento di esercitare l'attività, l'unità navale da utilizzare, specificando i tempi, i luoghi e contestualmente impegnandosi a predisporre un corridoio di lancio adeguatamente attrezzato;
- successivamente a tale dichiarazione e, **prima** di intraprendere l'attività, predisporre effettivamente un apposito corridoio di lancio antistante la spiaggia indicata nella comunicazione, secondo le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza;
- in ogni caso verificare preventivamente che, lungo il percorso prescelto, non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione in sicurezza, tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare;
- al fine di non incorrere nelle specifiche responsabilità stabilite dall'art. 409 del Codice della Navigazione, predisporre adeguati mezzi per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, nonché richiedere le necessarie

autorizzazioni/concessioni ai Comuni competenti, per l'eventuale installazione di passerelle a mare, pontili galleggianti e non, nonché qualsivoglia altra tipologia di struttura fissa e/o precaria adibita a facilitare e garantire, in sicurezza, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

- durante la sosta nell'approdo prescelto, disporre un adeguato servizio di vigilanza a tutti gli accessi della nave, in modo da impedire che persone estranee e non autorizzate possano salire a bordo;
- prima della partenza e dell'arrivo in porto, i Comandanti delle unità navali devono contattare via radio VHF/FM (canale 16 – 156,8 Mhz) la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste al fine di comunicare i seguenti dati:
 - tipo, nome e nazionalità della nave;
 - provenienza o destinazione;
 - numero dei passeggeri a bordo;
- provvedere ulteriormente a trasmettere qualsiasi ulteriore eventuale notizia rilevante ai fini della sicurezza della navigazione;
- adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le opportune manovre dettate dalla perizia marinaresca, atte ad evitare che durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri possano verificarsi situazioni che comportino sbandamenti, sollecitazioni e/o danneggiamenti dello scafo e dell'unità navale in genere;
- l'ormeggio dell'unità all'interno del corridoio di lancio si dovrà protrarre per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco;
- sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di condimeteo sfavorevoli o in previsione di peggioramento;
- rimuovere i corridoi di lancio entro il 30 Settembre di ogni anno e tutte le eventuali strutture precarie stagionali autorizzate/concesse per garantire l'imbarco/sbarco dei passeggeri.

L'attività può svolgersi esclusivamente in ore diurne e all'interno dei corridoi di lancio all'uopo predisposti, nei quali la navigazione e l'accesso sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- velocità non superiore a quella minima necessaria per assicurare il governo dell'unità;
- divieto di sosta, di ormeggio da parte di altre unità navali, di balneazione e di immersione subacquea, nonché di ogni altra azione e/o attività che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o intralcio per l'attività;
- traffico limitato ad una sola unità per volta.

Tutte le unità navali che transitano nelle vicinanze degli specchi acquei in precedenza specificati, devono manovrare in modo da non interferire con le unità impegnate nel trasporto passeggeri di cui trattasi. E' fatto divieto, altresì, di intralciare in qualsiasi modo l'imboccatura dei corridoi di lancio entro un raggio di mt. 100 (cento) da essi.

Art. 3 (Responsabilità)

Restano ferme le responsabilità che l'art. 409 del Codice della Navigazione pone in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri, a tale scopo il vettore marittimo deve:

- transennare e/o segnalare sul lato di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza di tutto

il tratto di camminamento ritenuto necessario, la zona e il percorso pedonale adibito ad imbarco/sbarco passeggeri, disponendo, altresì, la sistemazione, in prossimità dell'unità navale, di salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno trenta metri da utilizzare in caso di emergenza o di caduta accidentale dei passeggeri in mare in prossimità dell'imbarco/sbarco;

- il comandante/proprietario/armatore delle unità navali in questione, è direttamente responsabile delle operazioni di imbarco/sbarco di persone/passeggeri e/o attrezzature utilizzate per tale finalità e, pertanto, dovrà predisporre ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare pericoli di qualsiasi natura, a persone e/o cose, durante dette operazioni, adottando, in particolare, ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri a bordo delle proprie unità.

Art. 4

(Verifiche dell'Autorità marittima)

L'Autorità marittima:

- verifica, successivamente alla comunicazione di cui al precedente art. 2, il possesso dell'abilitazione al trasporto passeggeri in corso di validità da parte dell'unità navale indicata nella predetta dichiarazione;
- contesta al Comandante dell'unità eventuali irregolarità riscontrate e valuta, nel qual caso, il diniego delle spedizioni, diffidando dall'intraprendere l'attività prima dell'avvenuto perfezionamento della propria posizione amministrativa.

Art. 5

(Deroghe - Condizioni)

L'Autorità marittima, di propria motivata iniziativa, ovvero a seguito di documentata istanza, può, qualora stimato opportuno ai fini della sicurezza della navigazione:

- imporre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente Ordinanza;
- concedere deroghe sulle caratteristiche e sulla data di rimozione dei corridoi di lancio.

Art. 6

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati, in relazione all'effettiva violazione commessa, ai sensi dell'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione.
2. Negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie illecite, ai sensi degli artt. 1164, 1224, 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste e invio agli armatori di unità abilitate al trasporto passeggeri, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza.